



Quesiti riguardanti il Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) ivi compresa la tempistica di invio al Soggetto Esecutore

Quesito 77

In una palestra sono installati diversi generatori di calore a fiamma per la produzione di aria calda (aerotermi). La somma delle potenze nominali utili di tali apparecchi superano la soglia di 100 kW. Occorre compilare la DAM? Con quale tempistica occorre inviare il Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica? che valore deve avere il segno identificativo?

Risposta 77

Occorre sommare le potenze nominali utili solo se in presenza di apparecchi dello stesso tipo (generatori di calore a fiamma oppure pompe di calore/gruppi frigo che utilizzano la stessa fonte energetica) collegati allo stesso sistema di distribuzione. Fanno però eccezione gli impianti dotati di generatore di calore a fiamma per la produzione di aria calda non dotati di sistema di trasporto e convogliamento dell'aria e le pompe di calore/gruppi frigo se installati in capannoni industriali, artigianali, commerciali o dei servizi (palestre, piscine ecc.): in questi casi occorre sommare le potenze degli apparecchi dello stesso tipo (generatori di calore a fiamma oppure pompe di calore/gruppi frigo aventi la stessa fonte energetica) purché abbiano singolarmente una potenza utile nominale uguale o superiore a 10 kW per i generatori di calore a fiamma e 12 kW per le pompe di calore/gruppi frigo e purché abbiano la stessa funzione (sommare gli apparecchi dello stesso tipo con la sola funzione di produzione del freddo, sommare gli apparecchi dello stesso tipo con la sola funzione di produzione del caldo, sommare gli apparecchi dello stesso tipo con la funzione di produzione del caldo e del freddo). Nel caso proposto i generatori di calore installati nella palestra producono aria calda e sono privi di un sistema di trasporto della stessa, occorre quindi sommare le singole potenze nominali utili ottenendo una potenza utile nominale totale superiore a 100 kW. Non va quindi inviata la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione intermedia che riguarda solo impianti alimentati a gas con potenza nominale utile compresa tra 10 e 100 kW, mentre la periodicità di trasmissione del Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica e il valore del segno identificativo (bollino) devono essere calcolate, secondo le tabelle dell'allegato 3 e dell'allegato 7 alla L.R. 19/2015, facendo riferimento alla somma delle potenze nominali utili dei singoli generatori.

Quesito 73

Se in una caldaia avente una potenza termica nominale utile inferiore a 100 kW, alimentata a metano e con periodicità della manutenzione biennale è stata fatta una manutenzione con la produzione dell'allegato G munito di bollino all'inizio del 2014 ma nel 2015 è stata poi sostituita la caldaia, la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM) del 2015 va comunque fatta e inviata?

Il Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) munito di segno identificativo (bollino) dovrà essere inviato all'Autorità Competente nel 2018 (4 anni dopo l'ultima autocertificazione con bollino) o nel 2017 in quanto viene considerato nuovo impianto?

Risposta 73 (Aggiornata al 1/10/2015)

La data di scadenza dell'invio della Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM) e del Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) munito di segno identificativo cambia quando:



- avviene la riattivazione di un impianto precedentemente disattivato;
- in seguito alla sostituzione di un generatore di calore;
- in caso di ristrutturazione dell'impianto termico.

Per quanto sopra detto, purché anche la nuova caldaia deve essere sottoposta ad una manutenzione con periodicità annuale o biennale, nel caso proposto occorre inviare la DAM nel 2017 (a due anni dall'installazione) e il Rapporto di Controllo dell'Efficienza Energetica munito di bollino da 14 euro nel 2019 (a quattro anni dall'installazione).

Quesito 70

In data odierna (1/10/2015) si è eseguita una manutenzione ordinaria con il controllo della combustione in seguito alla sostituzione del ventilatore su una caldaia alimentata a metano, per la quale è previsto l'invio all'Autorità Competente del rapporto di Controllo dell'Efficienza Energetica (REE) munito di segno identificativo nel 2017.

Si voleva sapere se, nel 2017, occorre inserire sul REE i valori della verifica effettuata in data odierna o se occorre rifare in quell'occasione di nuovo il controllo della combustione anche se non sono trascorsi 4 anni dall'ultimo.

Risposta 70 (Aggiornata al 1/10/2015)

Nel 2017 occorrerà rifare il controllo della combustione ed inviare il relativo rapporto di controllo dell'efficienza energetica munito di bollino (segno identificativo) all'autorità competente.

La data di scadenza dell'invio del REE munito di segno identificativo cambia soltanto:

- in seguito alla riattivazione di un impianto precedentemente disattivato;
- in seguito alla sostituzione di un generatore di calore;
- in caso di ristrutturazione dell'impianto termico.

Quesito 69

Una società possiede tre edifici così divisi:

- Un edificio uffici servito da 1 generatore di calore a fiamma con sistema di distribuzione del calore ad acqua calda della potenza nominale utile di 516 kW, alimentato a metano;
- Un capannone servito da 2 generatori di calore a fiamma con sistema di distribuzione del calore ad aria calda (sistema di trasporto e convogliamento dell'aria esistente) aventi una potenza nominale utile di 52 kW ciascuno, alimentati a metano; i sistemi di distribuzione sono completamente separati e i generatori sono installati esternamente;
- Un capannone servito da 3 generatori di calore a fiamma con sistema di distribuzione del calore ad acqua calda della potenza nominale utile di 33 kW, alimentati a metano; i sistemi di distribuzione sono completamente separati e i generatori sono installati esternamente.

Ipotizzando che la certificazione precedente sia avvenuta nell'ottobre 2013, quali sono gli accertamenti da fare ad ottobre 2015?

Risposta 69 (Aggiornata al 1/10/2015)



Intanto occorrono 3 libretti di impianto (uno per edificio) e poi, ipotizzando che l'autocertificazione precedente (invio degli allegati F e G muniti di bollino) sia avvenuta nell'ottobre 2013, occorre:

- 1- Fare la manutenzione a tutti gli impianti, se è prevista, e compilare il relativo Rapporto di Controllo dell'Efficienza Energetica (REE) che non va, in questa fase, inviato all'Autorità Competente;
- 2- Inviare all'Autorità Competente 2 Dichiarazioni di Avvenuta Manutenzione (DAM) corrispondenti alle caldaie con potenza nominale utile di 52 kW ciascuna aventi il circuito di distribuzione separato;
- 3- Inviare all'Autorità Competente 3 Dichiarazioni di Avvenuta Manutenzione (DAM) corrispondenti alle caldaie con potenza nominale utile di 33 kW ciascuna aventi il circuito di distribuzione separato;
- 4- Ad ottobre 2015 non occorre inviare all'Autorità Competente il Rapporto di Controllo dell'Efficienza Energetica munito di bollino dell'impianto del primo edificio, in quanto per gli impianti dotati di generatore di calore a fiamma aventi una potenza utile nominale superiore a 100 kW o alimentati da combustibili diversi da quelli a gas, la L.R. 19/2015 prevede che il primo rapporto di controllo dell'efficienza Energetica munito di bollino deve essere inviato entro il 30 giugno 2017. In ogni caso in tale data occorrerà inviare:
 - a. un solo rapporto di controllo dell'efficienza energetica munito di bollino da 140 euro per il generatore di calore a fiamma da 516 kW;
 - b. naturalmente entro ottobre 2017 (dopo 4 anni dall'ultima autocertificazione munita di bollino) occorre inviare all'autorità competente i 3 rapporti di controllo di efficienza energetica muniti di bollino da 14 euro ciascuno, per le 3 caldaie aventi una potenza nominale utile di 33 kW e i 2 Rapporti di controllo dell'Efficienza Energetica muniti di bollino da 14 euro ciascuno, per le 2 caldaie aventi una potenza termica nominale utile di 52 kW

Quesito 68

Una società possiede un edificio composto da:

- Un capannone servito da 3 generatori a pompa di calore aventi una potenza nominale utile di 31 kW l'uno e 1 generatore a pompa di calore da 32 kW, tutti separati e installati esternamente;
- Un locale uffici (all'interno dello stesso edificio) riscaldato da 1 caldaia da 31 kW (potenza nominale utile);
- Un altro locale ufficio (all'interno dello stesso edificio) riscaldato da 1 caldaia da 24 kW (potenza nominale utile).

Ipotizzando che la certificazione precedente sia avvenuta nell'ottobre 2013, quali sono gli accertamenti da fare ad ottobre 2015?

Risposta 68 (Aggiornata al 1/10/2015)

Ipotizzando che l'autocertificazione precedente (invio dell'allegato G munito di bollino) sia avvenuta nell'ottobre 2013 occorre:

- 1- Fare la manutenzione a tutti gli impianti, se è prevista, e compilare il relativo Rapporto di Controllo dell'Efficienza Energetica che non va, tuttavia, inviato all'Autorità Competente;
- 2- Ad ottobre 2015 non occorre inviare all'Autorità Competente il Rapporto di Controllo dell'Efficienza Energetica (REE) munito di bollino delle pompe di calore in quanto la L.R. 19/2015 prevede che per tali impianti il primo rapporto di controllo dell'efficienza Energetica munito di bollino deve essere inviato entro il 30 giugno 2017. In ogni caso entro tale data occorrerà inviare il REE formato da 4 rapporti (uno per ogni pompa di calore) con un solo bollino applicato al primo rapporto



corrispondente alla somma delle potenze in gioco ($31+31+31+32=125$ kW) e quindi di euro 56, anche se non hanno lo stesso sistema di distribuzione (eccezionalmente negli impianti dotati di pompe di calore o gruppi frigo installati in capannoni industriali o artigianali o commerciali o dei servizi (palestre, piscine ecc.) occorre sommare le potenze anche se non hanno lo stesso circuito di distribuzione purché abbiano la stessa funzione (produzione freddo, produzione caldo, produzione di caldo e di freddo) e purché abbiano singolarmente una potenza utile nominale uguale o superiore a 12 kW.)

- 3- inviare all'Autorità Competente una DAM per ogni caldaia (2 dam perché le due caldaie non hanno lo stesso sistema di distribuzione).
- 4- Attenzione: occorrono tanti libretti di impianto quanti sono gli edifici serviti. In questo caso un solo libretto di impianto e quindi un solo codice impianto.

Quesito 63

In un impianto dotato di generatore di calore a fiamma con potenza nominale utile superiore ai 100 kW, per il quale è stata prodotta una regolare autocertificazione con bollino nel biennio precedente il cui rapporto di controllo è datato, ad esempio, 10/10/2013, deve fare il rapporto di efficienza energetica con bollino in data 10/10/2015?

Risposta 63 (aggiornata al 1/10/2015)

Il caso prospettato rientra in quelli previsti dall'art. 18, comma 1, lettera i, della LR 19/2015. In pratica occorre effettuare ed inviare al Soggetto Esecutore il primo Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica munito di segno identificativo (bollino) entro il 30 giugno 2017.

Quesito 62

In una stessa unità immobiliare ci sono n.6 generatori di calore a fiamma indipendenti (quindi non appartenenti allo stesso circuito) con produzione di acqua calda per il riscaldamento ambientale. Di conseguenza le potenze non si sommano e vanno fatti n.6 rapporti di controllo dell'efficienza energetica, ovvero un rapporto per ogni generatore.

La domanda è:

- bisogna fare un bollino per ogni generatore?
- oppure bisogna fare un bollino unico? In tal caso per stabilire l'importo del bollino vanno sommate le potenze dei n.6 generatori?

Risposta 62 (aggiornata al 1/10/2015)

Va applicato un bollino per ogni generatore, ossia un bollino per ogni rapporto di controllo dell'efficienza energetica.

Quesito 61

Per un nuovo impianto, costituito da un generatore di calore a fiamma, allacciato il 1/10/2015, il rapporto di controllo dell'efficienza energetica munito di bollino andrà fatto il 1/10/2017 o 1/10/2019?

Risposta 61 (aggiornata al 1/10/2015)



Se si tratta di un generatore di calore a fiamma, alimentato a gas, con potenza nominale utile inferiore a 100 kW, l'invio del primo Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (REE) munito di bollino va fatto dopo 4 anni dalla prima messa in servizio (collaudo); nello specifico entro un mese dal 1/10/2019.

Se lo stesso impianto ha una manutenzione ordinaria programmata con frequenza annuale o biennale, dopo 2 anni dalla prima messa in servizio va inviata la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM); nello specifico entro un mese dal 1/10/2017.

Quesito 60

Prima questione:

Se per un'utente è stato fatto, ad esempio, il rapporto di controllo (sul vecchio allegato G) il 15/10/2013 ma l'autocertificazione con il bollino non è stata inviata cosa occorre fare?

Personalmente ritengo che per il biennio precedente l'utente sarà sanzionato e che per il prossimo quadriennio dovrà fare la DAM entro il 15/10/2015 (con ulteriori 30 gg. di tempo per la consegna) e il bollino entro il 15/10/2017.

Seconda questione:

Se per l'utente non è stato fatto nulla: né rapporto di controllo e, di conseguenza, neanche l'invio della autocertificazione cosa si deve fare?

Personalmente ritengo che per il biennio precedente l'utente sarà sanzionato ma per il quadriennio precedente sinceramente non so cosa dire.

Terza questione:

Nel caso di nuova utenza allacciata quest'anno (nel 2015) cosa si deve fare?

Forse la Dam 2 anni dopo il rapporto di controllo ed il bollino dopo 4 anni? Oppure bisogna partire subito con il bollino e fare la DAM tra 2 anni?

Quarta questione:

Nel caso di una utenza con potenza superiore ai 100 KW il cui ultimo rapporto di controllo è stato fatto, ad esempio il 15 ottobre 2013 cosa si deve fare?

Personalmente penso che si debba fare il nuovo rapporto di controllo mettendo subito il bollino. Dopo 2 anni: altro rapporto di controllo con bollino perché il bollino è biennale.

Quinta questione:

Nel caso di Fano, per gli impianti in cui erano stati fatti i rapporti di controllo (su allegato G) ma non era stata fatta l'autocertificazione perché il Comune non aveva avviato la campagna come ci si deve comportare?

E per quelli in cui non erano stati fatti i rapporti di controllo come ci si deve comportare?

Risposta 60

Prima questione:

Parlando di ex "allegato G" è chiaro che il quesito fa riferimento ad un impianto dotato di generatore di calore a fiamma con potenza termica nominale utile inferiore a 100 kW. Se su questa tipologia di impianto è stato fatto un controllo manutentivo con la compilazione del vecchio allegato G nel 2013, e su di esso non è stato mai applicato il previsto bollino e quindi non è mai stato inviato al Soggetto Esecutore (Autorità



Competente o Organismo esterno da questa delegato), fermo restando la possibilità di subire un controllo ispettivo a pagamento, il caso è previsto dall'art. 18, comma 1, lettera i, della LR 19/2015 dove viene specificato che gli impianti che non hanno prodotto l'autocertificazione (allegato G munito di bollino) nel biennio 2013/2014, devono produrre il primo rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) munito del segno identificativo (bollino) entro il 30 giugno 2017,

Seconda questione:

La fattispecie ricade nella risposta già data alla prima questione. In questo caso l'utente è anche passibile delle sanzioni contemplate dal D.Lgs 192/05 a carico del responsabile dell'impianto che non effettua le manutenzioni previste.

Terza questione:

Nel caso di installazione di una nuova caldaia dopo la fase di prima messa in servizio - collaudo occorre: compilare il libretto di impianto (o aggiornamento dell'esistente), inviare al Soggetto Esecutore (Autorità Competente o Organismo Esterno da quest'ultima delegato) la scheda identificativa dell'impianto (Scheda n. 1 del libretto di impianto), compilare la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM) da inviare al Soggetto Esecutore, compilare il Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) che non deve essere inviato al Soggetto Esecutore ma solo rilasciato all'utente, compilare la Dichiarazione della Frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzioni (DFM) che deve essere inviata al Soggetto Esecutore e procedere alla targatura dell'impianto solo se l'Autorità Competente ha stabilito la modalità con cui questa deve essere effettuata. Non occorre quindi fare un REE munito di bollino.

Quarta questione:

Questa tipologia di impianto rientra nel caso previsto dall'art. 18, comma 1, lettera i della LR 19/2015 dove viene specificato che per questi impianti occorre produrre il primo rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) munito del segno identificativo (bollino) entro il 30 giugno 2017. Naturalmente il successivo invio del REE munito di bollino al Soggetto Esecutore deve avvenire secondo la tempistica di cui alla tabella dell'allegato 3 alla LR 19/2015. In particolare, se l'impianto ha una potenza utile nominale maggiore di 100 kW, ed è alimentato a gas (metano o GPL), il secondo invio del REE munito di segno identificativo deve avvenire dopo 2 anni dal primo (al massimo 30 giorni dopo tale scadenza).

Quinta questione:

Nel caso del comune di Fano, Indipendentemente se sono stati fatti controlli manutentivi con la compilazione o meno del vecchio rapporto di controllo (allegato G o F), per tutte le tipologie di impianti termici occorre inviare al Soggetto Esecutore il primo REE munito di bollino entro il 30 giugno 2017.

Quesito 59

Per un utenza che ha diverse caldaie la cui somma è inferiore ai 100 KW, aggiungendo però la potenza di una piccola pompa di calore si supera i 100 KW, come ci si deve comportare?

Si fa presente che il rapporto di controllo dell'efficienza energetica, per pompe di calore piccole, non si può effettuare per la mancanza fisica degli attacchi sulla macchina.

Un'altra situazione strana si verifica sugli alberghi nei quali succede spesso di avere una singola pompa di calore per ogni camera, anche qui si fa presente che il rapporto di efficienza energetica non è compilabile come si è specificato sopra. Inoltre il cliente è tenuto a sostenere una spesa molto elevata per la manutenzione di ogni singola macchina e la notevole quantità di tempo che il tecnico impiega per controllarle (mediamente $\frac{3}{4}$ d' ora a macchina tra controllo e compilazione allegato; ESEMPIO: per 50



stanze, ore lavorative 37.5 complessivamente sarebbero quasi 5 giorni, paragonato a un normale controllo della durata di 3 ore).

Dove ci sono più tecnici di diverse ditte per lo stesso cliente (un tecnico per i condizionatori/pompe di calore e uno per la caldaia) come ci si deve comportare? Chi deve richiedere il bollino? Chi deve compilare il rapporto di efficienza energetica? La D.A.M. dovrebbe essere una sola oppure due (una per ogni tecnico, in base a quello che ha controllato o una unica per entrambi i tecnici)?

Risposta 59 (aggiornata al 1/10/2015)

Prima questione (caso di utenza avente più caldaie che, sommate, non superano i 100 kW ed una piccola pompa di calore):

Nelle Faq pubblicate sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico viene specificato che: "Per quanto riguarda i limiti degli intervalli di potenza di cui alla nota "1" dell'allegato A del D.P.R. 74/2013 che recita "I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori o delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto", si precisa che per "stesso impianto" si intende che la somma delle potenze va effettuata solo quando le macchine siano al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione. Per i singoli apparecchi con potenza inferiore ai valori limite riportati sul suddetto allegato A non si compilano, pertanto, i rapporti di controllo di efficienza energetica" Nel DPR 74/2013 all'art. 8, comma 1 viene inoltre precisato che: "In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica (omissis)".

Da quanto sopra si deduce che:

- non avendo lo stesso sistema di distribuzione, la potenza della caldaia non può essere sommata a quella della pompa di calore;
- se la pompa di calore ha una potenza nominale utile inferiore a 12 kW non è soggetta ai controlli di efficienza energetica, non va quindi inviato nessun Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) e non va pagato per questa singola pompa nessun bollino.

Seconda questione (caso di hotel con tante piccole pompe di calore al servizio, ognuna di una camera):

Non avendo lo stesso sistema di distribuzione la potenza delle singole pompe di calore non va sommata e quindi se le pompe hanno, ognuna, una potenza nominale utile inferiore a 12 kW non sono soggette ai controlli di efficienza energetica, non va quindi inviato nessun Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) e non va pagato nessun bollino.

Terza questione (caso di più manutentori che afferiscono ognuno al proprio impianto):

Come già detto rispondendo alle prime due questioni poste, in generale i sistemi di distribuzione del calore per impianti dotati di generatore di calore a fiamma non sono gli stessi dei sistemi dotati di pompe di calore e quindi non occorre sommare le potenze delle caldaie con quelle delle pompe di calore per calcolare le tempistiche di invio dei Rapporti di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) o il valore del segno identificativo (Bollino). I due manutentori si muovono quindi in maniera del tutto autonoma l'uno dall'altro e ognuno calcolerà le tempistiche di invio dei REE e il valore del bollino secondo il proprio impianto, anche se entrambi servono lo stesso edificio. Nel caso ci siano impianti dotati di pompe di calore e generatori di calore a fiamma che insistono sullo stesso impianto di distribuzione è necessario che il manutentore sia unico.

Per ciò che riguarda la DAM si rammenta che l'invio intermedio della Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (a metà del periodo previsto dalla tabella di cui all'allegato 3 alla LR 19/2015) interessa



soltanto gli impianti dotati di generatori di calore a fiamma (caldaie) aventi una potenza nominale utile compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentate a combustibile gassoso (metano o GPL) e per le quali è prevista una manutenzione con frequenza annuale o biennale. In presenza di un impianto dotato di più caldaie che rispettano le caratteristiche di cui sopra, insistenti sullo stesso sistema di distribuzione e la cui somma delle potenze nominali utili risulta inferiore a 100 kW occorre compilare una sola DAM dove sono però indicati i controlli effettuati su ogni singola caldaia (il modulo prevede la possibilità di inserire 4 singole caldaie (generatori), se l'impianto è costituito da un numero di caldaie superiore a 4 occorre adoperare più moduli).

Quesito 58

Un utente ha fatto l'ultima manutenzione del proprio impianto il 26/01/2012 e in quell'occasione ha inviato all'autorità competente la relativa autocertificazione munita di bollino. Secondo la nuova LR 19/2015 occorrerà inviare il nuovo rapporto di Controllo dell'Efficienza Energetica (REE) munito di bollino entro il 26/01/2016?

Risposta 58 (aggiornata al 1/10/2015)

dal quesito non risulta chiaro di quale tipologia di impianto si tratta (potenzialità, combustibile usato); ma ciò è del tutto ininfluente in quanto non avendo inviato il Rapporto di controllo tecnico (Allegato F o G) munito di bollino nel biennio 2013/2014 (è stato inviato solo nel 2012) occorre produrre il nuovo Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica munito di segno identificativo (bollino) entro il 30 giugno 2017 (art. 18, comma 1, lettera i, della LR 19/2015). Nel caso la manutenzione di cui si parla nel quesito fosse la prima dopo l'entrata in vigore del nuovo libretto di impianto e della LR 19/2015 occorre però: compilare il nuovo libretto di impianto (quello vecchio va comunque mantenuto in allegato al nuovo), inviare al Soggetto Esecutore (Autorità Competente o Organismo Esterno da quest'ultima delegato) la scheda identificativa dell'impianto (Scheda n. 1 del libretto di impianto), compilare il Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) che non deve essere inviato al Soggetto Esecutore (Autorità Competente e Organismo Esterno da quest'ultima delegato) ma solo rilasciato all'utente, compilare la Dichiarazione della Frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione (DFM) che deve essere inviata al Soggetto Esecutore e procedere alla targatura dell'impianto solo se l'Autorità Competente ha stabilito la modalità con cui questa deve essere effettuata.

Quesito 57

Nel caso di installazione di una nuova caldaia, occorre fare il rapporto di controllo dell'efficienza energetica (REE) munito di segno identificativo (bollino) e spedirlo all'Autorità Competente?

Risposta 57 (aggiornata al 1/10/2015)

Nel caso di installazione di una nuova caldaia dopo la fase di prima messa in servizio - collaudo occorre: compilare il libretto di impianto (o aggiornamento dell'esistente), inviare al Soggetto Esecutore (Autorità Competente o Organismo Esterno da quest'ultima delegato) la scheda identificativa dell'impianto (Scheda n. 1 del libretto di impianto), compilare la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM) da inviare al Soggetto Esecutore, compilare il Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) che non deve essere inviato al Soggetto Esecutore ma solo rilasciato all'utente, compilare la Dichiarazione della Frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzioni (DFM) che deve essere inviata al Soggetto Esecutore e procedere alla targatura dell'impianto solo se l'Autorità Competente ha stabilito la modalità con cui questa deve essere effettuata. Non occorre quindi fare un REE munito di bollino.



Quesito 56

Nei gruppi refrigeratori con potenza superiore a 12 KW, che fra poche settimane verranno spenti per la commutazione Estate/Inverno, a cui occorre fare il controllo dell'efficienza energetica ed inviare all'autorità competente il relativo rapporto (REE), Il bollino deve essere applicato al REE e poi la copia spedita all'autorità competente prima del 31/12/2015 oppure è possibile eseguire il controllo nella stagione successiva?

Risposta 56 (aggiornata al 1/10/2015)

La LR 19/2015 prevede che anche per i gruppi frigo deve essere effettuato ed inviato il primo Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) munito del relativo segno identificativo (bollino) entro il 30 giugno 2017. Per la tipologia di impianti di cui al quesito (apparecchi utilizzati sia per la climatizzazione estiva che invernale) occorre identificare la potenza maggiore complessiva tra i due sistemi di utilizzo (invernale o estiva) ed effettuare il controllo nella relativa stagione. Anche il costo del bollino è parametrizzato secondo la stessa logica. Tenuto conto del fatto che, come sembra di capire, i gruppi hanno impianti di distribuzione del calore/freddo separati, occorre sapere la tipologia degli edifici serviti per determinare il valore finale dei bollino o dei bollini da applicare.

Quesito 55

Si hanno:

1 - Primo caso:

- Un gruppo refrigeratore di potenza superiore a 100 kW con n° 2 circuiti frigoriferi indipendenti, aventi un solo numero di modello e un solo numero di matricola nel gruppo frigo.

2 - Secondo caso:

- Un impianto partito a gennaio 2015 dotato di 4 Caldaie (in sostituzione di una vecchia) da 80 Kw ciascuna con 4 numeri di matricola diversi a servizio dello stesso impianto (unico collettore).

Quanti rapporti di controllo dell'efficienza energetica occorre compilare?

Quanti bollini si deve applicare?

Con quale tempistica devo inviare tali rapporti all'Autorità Competente?

Risposta 55 (aggiornata al 1/10/2015)

1 - Primo caso:

dal quesito non è possibile capire da quante macchine frigorifere (pompe di calore) è composto l'impianto (con le relative caratteristiche di potenza nominale utile - non importa la quantità dei circuiti) né la quantità e la tipologia degli edifici serviti (residenziale, commerciale, industriale ecc.). Purtroppo questi elementi sono indispensabili per dare una risposta corretta al quesito.

2 - Secondo caso:

L'impianto è costituito da 4 caldaie in parallelo aventi una potenza termica utile nominale pari a 80 kW ciascuna, al servizio dello stesso impianto di distribuzione (unico collettore).

In questo caso le potenze in campo si sommano e quindi è come se avessimo un unico impianto avente una potenza termica utile nominale da 320 kW. Vanno quindi fatti 4 Rapporti di Controllo dell'Efficienza Energetica (REE), uno per caldaia, nel primo rapporto, e solo nel primo rapporto, va applicato il bollino da 140 euro (corrispondente ad impianti superiori a 300 kW) e indicati i dati generali dell'impianto (A. DATI IDENTIFICATIVI). La L.R. 19/2015 prevede per questi impianti che il primo Rapporto di Efficienza Energetica munito di segno identificativo (bollino) sia inviato entro il 30 giugno 2017.



Quesito 53

Si ha un Edificio industriale così climatizzato:

- 2 impianti VRF con 2 circuiti separati (uno da 17 kW e l'altro da 30 kW) per la climatizzazione degli uffici;
- 4 monosplit (da 13 kW cadauno) per la climatizzazione dei laboratori;
- 2 monosplit (da 13 kW cadauno) per la climatizzazione del magazzino;

Si chiede di sapere:

- Quanti impianti occorre considerare (codice catasto impianto);
- Quanti libretti di impianto occorre fornire;
- Quante schede 4.4 del libretto di impianto occorre compilare;
- Quanti Rapporti di controllo dell'Efficienza Energetica occorre compilare ed inviare all'Autorità Competente;
- Il prezzo e la quantità di bollini da applicare al Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica.

Risposta 53 (aggiornata al 1/10/2015)

Nel quesito non viene indicata la tipologia delle pompe di calore/gruppi frigo né la funzione da esse svolta. Tuttavia, parlando di sistemi VRF e di monosplit si immagina che i generatori siano costituiti da Macchine frigorifere/pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico, utilizzate sia per la climatizzazione estiva che invernale.

Riassumendo avremo quindi un sistema utilizzato per la climatizzazione estiva e invernale di un edificio, costituito da 8 impianti separati dotati di altrettante macchine frigorifere/pompe di calore, a compressione di vapore ad azionamento elettrico, aventi ognuna una potenza termica nominale utile sopra soglia (12 kW).

Eccezionalmente in questo caso, pur non avendo lo stesso sistema di distribuzione del calore, per determinare la tempistica di invio al Soggetto Esecutore (Autorità Competente o Organismo Esterno da questa delegato) del Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) e calcolare il valore del Segno Identificativo (Bollino) ad esso applicato, occorre sommare le potenze termiche utili nominali dei singoli apparecchi. Ciò è possibile in quanto l'impianto è costituito da pompe di calore/gruppi frigo della stessa tipologia (a compressione di vapore ad azionamento elettrico) che sono utilizzate per lo stesso scopo (climatizzazione invernale + climatizzazione estiva).

Per un impianto come questo occorre quindi:

- compilare un solo libretto di impianto in quanto il sistema edificio/impianto è unico;
- applicare un solo codice catasto impianto, per gli stessi motivi;
- nel libretto di impianto, oltre alle "schede generali" occorre compilare 8 schede 4.4 - macchine frigorifere/pompe di calore ed altrettante schede 11.2 - circuiti (un esempio di compilazione del libretto di impianto per questa tipologia di circuiti è reperibile nel sito del CTI alla pagina web: <http://www.cti2000.it> (libretto di impianto - esempio applicativo n.4);
- Sommare le potenze termiche nominali utili dei singoli apparecchi in produzione di caldo o di freddo, avendo l'accortezza di scegliere la modalità di uso con potenza più alta, e calcolare sia la periodicità dell'invio del REE che il valore totale del segno identificativo (consultare le tabelle dell'allegato 3 e dell'allegato 7 alla LR 19/2015); nel caso in esame abbiamo una potenza totale di 125 kW, e quindi una periodicità biennale di invio del REE, e un valore di 56 euro del segno identificativo (Bollino).
- Compilare ed inviare ogni due anni al Soggetto Esecutore 8 rapporti di controllo dell'Efficienza Energetica di tipo 2 (uno per ogni pompa di calore/gruppo frigo); il segno identificativo (bollino) va applicato solo sul primo; solo su questo rapporto occorre indicare le generalità dell'impianto (punto A del



REE), in tutti gli altri occorre barrare tali spazi. Attenzione: la LR 19/2015 specifica che per questa tipologia di impianti l'invio del primo REE munito di segno identificativo deve avvenire entro il 30 giugno 2017.

Quesito 52

A chi devono essere inviate le Dichiarazioni di Avvenuta Manutenzione (DAM), le dichiarazioni della Frequenza e Elenco delle operazioni di controllo e Manutenzione (DFM) e i modelli di comunicazione della nomina/cessazione del Terzo Responsabile, fintanto che non viene istituita la procedura telematica?

Risposta 52 (aggiornata al 1/10/2015)

Fin tanto che non è attivata la procedura telematica di invio della documentazione prevista all'art. 12, commi 5 e 6 della LR 19/2015, tale documentazione, ivi comprese la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM), la Dichiarazione della Frequenza e l'Elenco delle operazioni di controllo e Manutenzione (DFM) e il modello di comunicazione della nomina/cessazione del Terzo Responsabile, deve essere effettuata in forma cartacea e inviata all'Autorità Competente o all'eventuale Organismo Esterno da quest'ultima delegato. La LR 19/2015 individua, all'art. 2, queste Autorità Competenti (i comuni con più di 40.000 abitanti e per il restante territorio le Province, e quindi: i comuni di Pesaro, Fano, Ancona, Senigallia, Jesi, Macerata, Civitanova Marche, Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto e, per il restante territorio, la Provincia di Pesaro e Urbino, la Provincia di Ancona, la Provincia di Macerata, la Provincia di Fermo e la Provincia di Ascoli Piceno). Tali Enti, che possono delegare i loro compiti ad un Organismo Esterno, devono quindi definire e rendere note le forme e le modalità dell'invio della documentazione sopracitata (art. 18, comma 5 LR 19/2015). Nel sito web della Regione Marche dedicato agli impianti termici (<http://www.regione.marche.it/Energia/Impiantitermici.aspx>) è pubblicata una tabella con i recapiti delle Autorità Competenti e dei Soggetti Esecutori.

Quesito 48

Per gli impianti termici con generatore a fiamma aventi una potenza termica nominale utile compresa fra 100 e 350 KW, si esegue una analisi dei fumi annuale ed una manutenzione annuale.

Per gli impianti termici con generatore di calore a fiamma aventi una potenza termica nominale utile uguale o superiore a 350 kW si esegue una manutenzione annuale e 2 analisi dei fumi ogni anno.

Come si registrano le operazioni ?

Si compila un rapporto di efficienza energetica ogni volta che si fa l'analisi fumi e si compila un rapporto di controllo (allegato F) ogni volta che si fa la manutenzione, oppure ogni volta che si esegue l'analisi dei fumi occorre registrare i dati sul rapporto di controllo (allegato F) e solo ogni due anni occorre compilare il rapporto di efficienza energetica inviandolo al Soggetto Esecutore (Autorità Competente o Organismo Esterno da questa delegato)?

Risposta 48 (aggiornata al 1/10/2015)

L'art. 8, comma 5 del DPR 74/2013 stabilisce che "Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica. Una copia del Rapporto è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega al libretto di impianto; una copia è trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all'indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, con la cadenza indicata all'allegato A al Decreto" (Tabella dell'allegato 3 della L.R. 19/2015). Nella Faq n. 3 del documento del Ministero dello



Sviluppo Economico "efficienza energetica degli impianti di climatizzazione invernale e estiva" pubblicato sul proprio sito, si ribadisce inoltre che "L'art. 7 del D.lgs 192/2005 e s.m.i. impone all'operatore, dopo aver eseguito a regola d'arte le operazioni di controllo e eventuale manutenzione, di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conforme agli allegati F o G allo stesso decreto legislativo. Tali allegati sono stati sostituiti dal DM 10/02/2014 con i rapporti di efficienza energetica, tipo 1, 2, 3 e 4, pubblicati in allegato allo stesso DM (allegati 9, 10, 11 e 12 al DDPF 61/EFR del 04/06/2015). Pertanto i suddetti rapporti di efficienza energetica devono essere utilizzati come rapporto di controllo tecnico al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'art. 7 del DPR n. 74/2013". Mentre nella Faq n. 2 si afferma "I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, pur prevedendo alcuni controlli di sicurezza sull'impianto e sui relativi sottosistemi di generazione di calore o di freddo, non sono rapporti di controllo o manutenzione ai fini della sicurezza e pertanto non sono esaustivi in tal senso".

Da quanto sopra detto è ovvio che il Rapporto di Controllo dell'Efficienza Energetica (REE) va sempre compilato, indipendentemente se è stato effettuato o meno il controllo dell'efficienza energetica (che per gli impianti dotati di generatore di calore a fiamma è il cosiddetto "controllo della combustione" o "analisi fumi").

Se però non tutti i controlli effettuati sono elencati nel rapporto di controllo dell'efficienza energetica, al fine del solo rilascio all'utente della documentazione dei controlli effettuati, occorre utilizzare una check-list supplementare che individua quest'ultimi, come ad esempio il vecchio rapporto di controllo tecnico - allegato F o G.

In parole povere per il caso in esame occorre:

- 1) compilare un rapporto di controllo dell'efficienza energetica (REE) ogni volta che si fa un intervento manutentivo con o senza il controllo della combustione (analisi fumi) o il solo controllo della combustione (in questo caso si compila solo la parte relativa ai dati generali e quella del controllo della combustione);
- 2) compilare una check-list supplementare per i controlli effettuati non compresi nel REE (per esempio il vecchio allegato F o G - compilato solo nella parte dove sono elencati i controlli non compresi nel REE);
- 3) Inviare una copia del solo REE munito di segno identificativo (bollino) all'Autorità Competente quando richiesto (secondo la tempistica indicata nella tabella dell'allegato 3 alla L.R. 19/2015 che per gli impianti dotati di generatore di calore alimentati a gas con potenza termica nominale utile maggiore di 100 kW è ogni due anni);
- 4) compilare la pertinente scheda n. 11 e la scheda n. 12 del libretto di impianto ogni qualvolta si esegue il controllo dell'efficienza energetica.

Quesito 45

Riguardo ai rapporti di controllo di efficienza energetica tipo 2 eseguiti dal 1/01/2015 ad oggi su macchine frigorifere / pompe calore, come occorre comportarsi con l'apposizione del bollino? Sulla L.R.20 aprile 2015 n.19 vengono riportate delle tariffe in base alla potenza da 12 a 100 kW (€ 14.00) superiore a 100kW (€ 56.00) dobbiamo fare un bonifico?

Risposta 45 (aggiornata al 1/10/2015)

Si rammenta che l'art. 18, comma 1, lettera i) della L.R. 19/2015, prevede che per alcune tipologie di impianti termici, ivi compresi quelli dotati di macchine frigorifere / pompe di calore, l'invio del primo Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) munito di segno identificativo (bollino) deve essere



effettuato entro il 30 giugno 2017. I costi del segno identificativo sono differenziati secondo la potenzialità dell'impianto e sono riportati nell'allegato 7 della L.R. 19/2015. Come stabilito dall'art. 11 e dal comma 5 dell'art. 18 della stessa legge, nelle more della costituzione del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (CURIT), è l'Autorità Competente o l'eventuale Organismo Esterno da quest'ultima individuata, che stabilisce dove e come acquisire il segno identificativo da applicare sul Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica. Se l'Autorità Competente non ha ancora indicato la procedura da osservare, non è, per il momento, possibile inviare il REE munito del relativo segno identificativo.

Quesito 43

I Rapporti di prova di pag 27 (per generatori a fiamma) e quello a pag 43 (per le macchine refrigeranti) li compila l'ispettore del Soggetto Esecutore e non il manutentore. E' corretto? Il manutentore può rilasciare il rapporto dell'efficienza energetica ad ogni manutenzione? Agli incontri qualcuno ha detto che il rapporto di prova è più dettagliato ma secondo me le informazioni importanti sul rapporto efficienza energetica ci sono tutte. E' stato anche detto che volendo si poteva usare i vecchi rapporti tecnici allegati F,G o addirittura il più recente rapporto di prova di cui sopra. A che punto è il catasto degli impianti termici CURIT che ancora non ve n'è traccia?

Risposta 43 (aggiornata al 1/10/2015)

I Rapporti di prova (o rapporti di ispezione), allegati 14 e 15 al DDPF 61/EFR del 04/06/2015, sono documenti che deve compilare il verificatore (ispettore) degli impianti termici inviato dal soggetto esecutore (provincia o comune o organismo esterno da questi delegato) alla fine dell'ispezione, così come previsto dall'art. 8, comma 11, punto 6) della L.R. 19/2015. Per il rilascio del rapporto di controllo dell'efficienza energetica (REE) vedere la risposta al quesito n. 12. Per ciò che riguarda il catasto regionale degli impianti termici, si ricorda che l'impegno della regione è di istituirlo non appena vi è la copertura economica derivante dalla quota parte dei segni identificativi (bollino) da essa incamerata.

Quesito 39

Per una caldaia a cui non è stata fatta la manutenzione del 2013, nel 2015 devo compilare la DAM e mandarla poi all'organo competente o non devo fare né inviare nulla?

Risposta 39 (aggiornata al 1/10/2015)

Come previsto dal comma 1, lettera h) dall'art. 18 della Legge Regionale 19/2015, per gli impianti dotati di generatore di calore a fiamma, alimentati a gas, aventi una potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, occorre inviare al Soggetto Esecutore (Autorità Competente o Organismo Esterno da quest'ultima delegato) il Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) ogni 4 anni (allegato 3 alla Legge Regionale 19/2015), partendo dall'ultima autocertificazione (allegato F o G munito di bollino) se effettuata durante il biennio 2013/2014. Per tutte le altre tipologie di impianti e per gli impianti uguali a quelli sopra menzionati ma che non hanno fatto la manutenzione durante il biennio 2013/2014 (e che quindi non possono aver fatto l'autocertificazione), il primo REE munito di bollino deve essere inviato entro il 30 giugno 2017. Ovviamente ciò è valido solo nei territori in cui la procedura dell'autocertificazione relativa agli anni 2013/2014, in carico all'Autorità Competente, è stata regolarmente effettuata. Anche per quanto riguarda l'invio della Dichiarazione di Avvenuta manutenzione (DAM), se pertinente, il calcolo dei due anni va effettuato partendo dall'ultima autocertificazione (allegato F o G munito di bollino) se effettuata durante il biennio 2013/2014. In questo caso, se nel biennio 2013/2014 non sono state fatte manutenzioni (e quindi neanche l'autocertificazione), la DAM non va inviata in quanto, come sopra detto, entro il 30 giugno 2017 va inviato il primo REE munito di bollino.



Quesito 36

Se un impianto certificato nel 2013 viene dismesso nel 2014 e quindi rimesso in funzione nel 2015, cosa devo fare dopo il controllo di rimessa in funzione, quali documenti dovrò rilasciare all'utente e/o inviare al soggetto esecutore? Il REE con segno identificativo andrà sempre fatta nel 2017? E comunque i REE con segno identificativo vanno sempre rifatti ogni 4 anni dall'ultima certificazione o prima installazione/sostituzione?

Risposta 36 (aggiornata al 1/10/2015)

La legge Regionale 19/2015 prevede, all'art. 9, comma 3, che una volta rimesso in funzione un impianto precedentemente disattivato occorre inviare al Soggetto Esecutore (a cura del manutentore) la Dichiarazione di Avvenuta manutenzione (DAM). Per gli effetti dell'art. 4, comma 1, della stessa Legge, occorre anche che il manutentore compili e invii al Soggetto Esecutore la Dichiarazione della frequenza e dell'elenco delle operazioni di controllo e manutenzione da effettuare sull'impianto (allegati 4, 5, 6, 7 al DDPF 61/EFR del 04/06/2015, secondo la tipologia dell'impianto). Bisogna, ovviamente, fare anche un controllo dell'efficienza energetica, ma il relativo rapporto (REE) non va inviato al Soggetto Esecutore. Un impianto/generatore rimesso in funzione dopo un periodo di disattivazione va trattato come una ristrutturazione/sostituzione. L'invio al Soggetto Esecutore del REE munito di bollino va quindi calcolato partendo dal giorno della riattivazione. Anche la DAM intermedia, se pertinente, va inviata dopo due anni dalla riattivazione dell'impianto/generatore.

Quesito 32

Nel caso in cui in data 03/05/2013 è stata effettuata una manutenzione e compilato ed inviato il rapporto di controllo munito di bollino verde e nel 2014 la caldaia è stata sostituita, alla successiva manutenzione del 2015, relativa alla nuova caldaia, occorre allegare il DAM o il REE?

Risposta 32 (aggiornata al 1/10/2015)

Nel caso proposto, supponendo che si tratti di un generatore di calore a fiamma, alimentato a gas, avente una potenza nominale utile compresa tra 10 kW e 100 kW e che debba essere sottoposto ad una manutenzione ordinaria annuale o biennale o con maggior frequenza, occorre inviare la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione entro i due anni successivi all'installazione (entro il 2016 nel giorno e il mese della data di sostituzione) e, due anni ancora dopo, il Rapporto di Controllo dell'Efficienza Energetica munito di segno identificativo (entro il 2018 nel giorno e il mese della data di sostituzione). Alla manutenzione del 2015 non va pertanto inviato nulla.

Quesito 22

Nelle caldaie a tiraggio naturale la frequenza dell'analisi della combustione è sempre ogni 4 anni, salvo disposizioni diverse del costruttore?

Risposta 22 (aggiornata al 1/10/2015)

La frequenza del controllo dell'efficienza energetica (analisi della combustione) negli impianti dotati di generatore di calore a fiamma aventi una potenza nominale utile maggiore di 10 kW, indipendentemente dalla tipologia del generatore, è regolamentata dal DPR 74/2013 che all'art. 8, comma 3, indica che tali controlli devono essere effettuati:

a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto;



b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;

c) nel caso di interventi manutentivi che possono modificare l'efficienza energetica.

L'art. 8, comma 5 dello stesso DPR, specifica poi che tale controllo va inoltre effettuato con la cadenza indicata nella tabella dell'allegato A (riportata come allegato 3 nella Legge Regionale 19/2015). Per impianti dotati di generatore di calore a fiamma, alimentati a combustibile gassoso aventi una potenza nominale utile compresa tra 10 e 100 kW, tale cadenza è di 4 anni.

Quesito 18

A chi occorre inviare i vari documenti? Sarebbe auspicabile avere una lista dei soggetti esecutori, con recapiti telefonici e mail, per tutti i Comuni della Regione Marche!

Risposta 18 (aggiornata al 1/10/2015)

Come previsto dall'art. 2 della L.R. 19/2015, le Autorità Competenti ad effettuare i controlli ispettivi sugli impianti termici sono i Comuni con più di 40.000 abitanti e, per il resto del territorio, le Province. In particolare, le Autorità Competenti dell'intera Regione Marche, ognuno per il proprio territorio di competenza, sono: Provincia di Pesaro Urbino, Comune di Pesaro, Comune di Fano, Provincia di Ancona, Comune di Ancona, Comune di Jesi, Comune di Senigallia, Provincia di Macerata, Comune di Macerata, Comune di Civitanova Marche, Provincia di Fermo, Provincia di Ascoli Piceno, Comune di Ascoli Piceno e Comune di San Benedetto Del Tronto. Ognuno di questi enti può, però, delegare un Organismo Esterno avente le caratteristiche riportate all'allegato C al DPR 74/2013.

Non appena comunicati dalle Autorità Competenti, nel sito della Regione Marche, alla pagina web dedicata agli impianti termici (<http://www.regione.marche.it/Energia/Impiantitermici.aspx>) verranno pubblicati tutti soggetti esecutori con i rispettivi recapiti.

Quesito 15

Quando si esegue solo la manutenzione della caldaia, va compilato l'allegato tipo 1 o altro modello?

Risposta 15 (aggiornata al 1/10/2015)

Se si esegue una manutenzione ordinaria della caldaia occorre utilizzare il Rapporto di controllo dell'efficienza energetica (che può non essere compilato nella parte relativa al controllo della combustione se non effettuata), che per gli impianti dotati di generatore di calore a fiamma coincide con il Rapporto Tipo 1. Attenzione però, in tale rapporto potrebbero non essere elencati tutti i controlli manutentivi effettuati; in questo caso occorre integrare il Rapporto con un altro documento dove sono riportati anche gli altri controlli effettuati. Per esempio, per gli impianti dotati di generatore di calore a fiamma alimentati a combustibile gassoso, sarebbe opportuno utilizzare i modelli di cui alle norme UNI 10436 e 10435 (vecchi allegati G e F) o norma UNI 8364-3 in aggiunta al Rapporto di controllo dell'efficienza energetica.

Quesito 3

In caso di mancanza di documenti che attestino l'effettuazione delle manutenzioni precedenti e/o eventuali autocertificazioni, quali documenti deve emettere il tecnico che fa la manutenzione? e con che scadenza? Sarebbe possibile lasciare un apposito spazio dove il tecnico andrebbe a scrivere che al momento della manutenzione non è stata trovata nessuna documentazione precedente?



Risposta 3 (aggiornata al 1/10/2015)

Se al momento della manutenzione non sono reperibili documenti che attestano l'avvenuta precedente manutenzione è come se quest'ultima non fosse stata mai eseguita (si ricorda che nella precedente normativa era obbligatorio scrivere sul vecchio libretto di impianto qualsiasi manutenzione effettuata). In ogni caso è sempre obbligatorio, sia con la vecchia che con la nuova normativa, rilasciare un documento all'utente che attesti l'avvenuta manutenzione: in particolare dall'entrata in vigore del DPR 74/2013 è obbligatorio compilare il relativo Rapporto di Controllo dell'Efficienza Energetica (in cui potrà essere omesso il controllo della combustione se non effettuato perché non necessario) e se la checklist di quest'ultimo non è sufficiente per descrivere le operazioni effettuate occorre allegare un altro documento con indicate tali operazioni (per esempio: UNI 10435, UNI 10436, allegato F o G o norma UNI 8364-3 o altro documento). Tali documenti vanno obbligatoriamente allegati al libretto di impianto. Da quanto detto, si deduce che, in osservanza alla Legge Regionale n. 19/2015, nel caso che l'ultima operazione di manutenzione non sia stata eseguita occorre inviare il primo rapporto di controllo dell'efficienza Energetica munito di bollino entro il 30 giugno 2017.

Quesito 2

Alla riunione di venerdì scorso io ed altri manutentori abbiamo fatto questa domanda: nel territorio della Provincia di Ancona quando si deve fare il controllo di combustione? Mi sembra che la risposta data affermasse che va fatta nel 2017 in quanto ricadente, come certificazione, nei quattro anni previsti dalla normativa. Nel DPR 74/2013 non mi sembra si affermi la stessa cosa. Viceversa si dice che i controlli di efficienza energetica devono essere eseguiti ogni quattro anni dall'ultimo controllo, questa è la parte che lo descrive: comma 1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione e comma 2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, come individuati all'Allegato A (per i generatori a metano o gpl fino 100 kW cadenza ogni 4 anni) del presente decreto. I controlli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2 devono essere inoltre realizzati: a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore; b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore; c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica. Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini previsti a far data dalla effettuazione dei controlli di cui al comma 3. Per come è scritto nel DPR se si effettua un controllo nel 2013 il prossimo dovrà essere fatto nel 2017, se non capita che si deve fare prima come previsto al punto C), perciò se io ho effettuato un controllo nel 2014 il prossimo sarà nel 2018, sempre rispettando quanto sopra detto. Il controllo va, quindi, sempre fatto ogni 4 anni dall'ultimo effettuato e non come detto alla riunione?

Risposta 2 (aggiornata al 1/10/2015)

Per quanto riguarda la periodicità del controllo dell'efficienza energetica, la Legge Regionale n. 19/2015 riprende quanto previsto dal DPR 74/2013. Tali controlli devono essere effettuati con le tempistiche indicate da chi pone il quesito (che sono per l'appunto quelle del DPR 74/2013) ed in particolare con le tempistiche indicate nell'allegato A al DPR 74/2013 e riportate nell'allegato 3 alla L.R. 19/2015. Il problema sorge all'atto di prima applicazione dell'articolato di Legge. Ossia quando iniziare a contare gli anni tenendo conto delle diverse disposizioni tra vecchia e nuova Legge e tra le diverse applicazioni della stessa nei vari territori della Regione Marche. Si è ritenuto opportuno diversificare il primo invio tenendo conto di tutte le specificità. Per quanto riguarda la Provincia di Ancona (Autorità Competenti: Provincia e comuni di Ancona, Senigallia e Jesi) dato che l'Agenzia per il Risparmio Energetico (ARE), Organismo Esterno delegato da tutte le Autorità Competenti della Provincia, ha terminato la fase di autocertificazione relativa al biennio 2013 – 2014, si è deciso di agire nel seguente modo:



1) impianti dotati di generatore di calore a fiamma alimentati a gas aventi una potenza utile nominale inferiore compresa tra 10 e 100 kW che hanno effettuato l'ultima autocertificazione munita di bollino (allegato F o G) nel biennio 2013 - 2014: invio della primo rapporto di controllo dell'efficienza Energetica (REE) munito di bollino dopo 4 anni (per esempio un utente che aveva mandato l'allegato G munito di bollino il 14 ottobre 2013 deve inviare il REE munito di bollino entro il 14 ottobre 2017 - un utente che aveva mandato l'allegato G munito di bollino il 18 marzo 2014 deve inviare il REE munito di bollino entro il 18 marzo 2018).;

2) Per tutti gli altri impianti, ossia impianti come quelli di cui al punto 1) ma che non hanno effettuato l'autocertificazione munita di bollino nel biennio 2013/2014, pompe di calore, cogenerazione, teleriscaldamento (che non erano considerati nella vecchia legislazione) e impianti alimentati con combustibile diverso dal gas o di potenza utile superiore a 100 kW (che hanno una tempistica di invio del REE equivalente a una volta ogni due anni o una volta l'anno), l'invio del primo rapporto di controllo dell'efficienza energetica (REE) deve essere fatto entro il 30 giugno 2017;

3) Per dare modo all'Organismo Esterno di controllare l'effettiva esecuzione della manutenzione programmata, negli impianti dotati di generatore di calore a fiamma, alimentati a gas, aventi una potenza utile nominale compresa tra 10 e 100 kW, che devono essere sottoposti ad una manutenzione ordinaria con frequenza almeno biennale, a metà del periodo quadriennale sopraindicato, il manutentore dovrà inviare la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM); in questo caso però non è obbligatorio fare il controllo dell'efficienza energetica né occorre munire la DAM di bollino (segno identificativo).

Quesito 1

Se su una caldaia con potenza utile compresa tra 10 kW e 100 kW è stato effettuato un controllo manutentivo e inviato l'allegato G munito di bollino verde nel 2013, per l'anno 2015 cosa si deve compilare?

- La dichiarazione di avvenuta manutenzione (pag. 16 del Decreto del Dirigente della Regione)?
- L'allegato 9 Rapporto di efficienza energetica tipo 1 (pag. 17 del Decreto del Dirigente della Regione)?
- Occorre lasciare contestualmente anche la Dichiarazione di frequenza ed elenco operazioni di controllo e manutenzione (pag. 8 del Decreto del Dirigente della Regione)?

Risposta 1 (aggiornata al 1/10/2015)

Se la caldaia è alimentata a gas (metano o GPL) e la manutenzione programmata ha una frequenza superiore o uguale ad una volta ogni due anni, occorre inviare entro due anni dall'ultima autocertificazione munita di bollino la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM) e entro i due anni successivi il rapporto tecnico di efficienza energetica munito di bollino. Nel caso di specie, quindi, va inviata la DAM (allegato 8 al Decreto Dirigenziale della Posizione di Funzione 61/EFR del 04/06/2015) entro il 2015 (entro lo stesso giorno e mese in cui è avvenuta la manutenzione del 2013) ed inviato il Rapporto di Controllo dell'Efficienza Energetica (REE) munito di bollino da 14 euro entro il 2017 (entro lo stesso giorno e mese in cui è avvenuta la manutenzione del 2013).

Se l'invio della DAM, così calcolato:

- 1) Ricade in un giorno compreso tra il 1^a gennaio e il 30 maggio 2015, è possibile inviare la DAM postuma entro il 31 dicembre 2015 senza tornare dal cliente (non occorre la firma in calce per presa visione di quest'ultimo);
- 2) Ricade in un giorno compreso tra il 1^a giugno e il 30 novembre 2015, è possibile inviare la DAM postuma entro il 31 dicembre 2015;



**REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE**

Rev.
Ottobre 2015

Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia
P.F. Rete Elettrica Regionale, autorizzazioni energetiche, Gas ed
idrocarburi

- 3) Ricade in un giorno compreso tra il 1^a gennaio e il 30 settembre 2015, oltre all'eventuale deroga di cui al punto 1) o 2), è possibile utilizzare e inviare all'Autorità Competente o all'Organismo Esterno da quest'ultima delegato, i vecchi allegati F o G o il Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica Tipo 1 privo di segno identificativo, al posto del modello di DAM di cui all'allegato 8 al DDPF 61/EFR del 04/06/2015.
-